

S T A T U T O
DELL'ASSOCIAZIONE
"LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - ODV"
*** * * * ***

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita senza scopo di lucro nella forma giuridica della associazione riconosciuta l'Associazione denominata "LE FUSA - Associazione Animalista - ODV" come tale sottoposta alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è situata nel Comune di Besenello (Trento), all'indirizzo di Via Scanupia n. 47. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Besenello non comporta modifica statutaria, ma necessita solo di apposita delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci può istituire sezioni o sedi secondarie o operative, in Italia e all'estero.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 4 - GLI SCOPI

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, secondo quanto previsto nel I comma dell'art. 5 (cinque) del Codice del Terzo Settore ed in particolare intende:

- a) effettuare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (esclusa la raccolta abituale ed riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi), nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) procedere alla raccolta degli animali randagi sul territorio e con interventi per la limitazione delle nascite degli animali randagi presenti nelle colonie;
- c) effettuare interventi di tutela e valorizzazione del pa-

trimonio culturale e del paesaggio.

Per le suddette finalità l'Associazione intende operare in conformità con la Legge 281/91 (Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), promuovendo la tutela degli animali di affezione, opponendosi a qualsivoglia atto di crudeltà verso gli stessi, ai maltrattamenti, al loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale.

In conseguenza di quanto sopra, l'Associazione si attiva al fine di:

- prevenire e contenere il randagismo ed intervenire concretamente contro tale fenomeno e l'abbandono degli animali;
- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovendo una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire progetti di adozione di animali, sterilizzazione di animali, formazione del personale addetto alla cura degli animali;
- gestire le colonie feline, garantendone una buona condizione sanitaria attivandosi per la prevenzione di malattie diffuse e per il mantenimento di condizioni igieniche adeguate dell'ambiente in cui le colonie si trovano;
- fornire un'adeguata alimentazione delle colonie, per prevenire il disperdersi degli animali in aree meno adatte alla loro sopravvivenza;
- provvedere a collocare casette-rifugio per garantire maggiore pulizia ed igiene e costituire le condizioni per aumentare la tollerabilità dei residenti e migliorare il rapporto tra l'essere umano e l'animale sinantropo;
- intervenire nel recupero e cura dei gatti incidentati.

L'Associazione potrà inoltre attivarsi presso gli Enti Pubblici, Comuni, Comprensori/Comunità di Valle e presso i privati, per allestire strutture idonee per l'alimentazione delle colonie esistenti sul territorio al fine tutelare il benessere degli animali.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie, fornite dai propri aderenti. Gli Associati-volontari prestano attività nell'ambito dell'Associazione del tutto gratuitamente.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto

dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

L'Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

ART. 6 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 - ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, l'aspirante socio presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro 60 (sessanta) giorni e decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro i 15 (quindici) giorni successivi ed il nuovo socio viene iscritto nel libro degli associati, previo versamento della quota associativa.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 15 (quindici) giorni e contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'assemblea dei soci va convocata entro i successivi 30 (trenta) giorni ed all'appellante va garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 9 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momen-

to recedere dalla associazione; la dichiarazione di receso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, ovvero qualora si sia reso colpevole di azioni disonorevoli o di altre azioni contrarie alle finalità dell'Associazione, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del consiglio direttivo.

E' considerato grave inadempimento il mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso in cui l'esclusione sia confermata dall'assemblea, l'associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - SOSTENITORI

Sono considerati sostenitori tutti coloro che contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

I sostenitori non sono considerati Associati.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- o l'Assemblea degli Associati;
- o il Consiglio Direttivo;
- o il Presidente;
- o il Vice Presidente;
- o il Segretario-Tesoriere;
- o L'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, che deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o posta elettronica e altro mezzo idoneo, almeno 8 (otto) prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di eventuale seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le ve-

ci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto,

nonché in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Per gli argomenti di cui al precedente comma lett. a) l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente più della metà degli associati ed in seconda convocazione se è presente più di un quarto degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento sia in prima che in seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti di tutti gli associati.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra gli Associati dall'Assemblea ordinaria, che determina di volta in volta il numero dei componenti.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni, scadono in occasione dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo anno di incarico e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni dell'intero Consiglio.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

E' facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato per posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo,

la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Le delibere vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.
Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione.
In particolare al Consiglio compete specificatamente:

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- assumere l'eventuale personale dipendente ed avvalersi di eventuali prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento della Associazione;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- deliberare sull'ammontare delle quote associative;
- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato dalla relazione gestionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- amministrare il patrimonio;
- elaborare a livello gestionale la programmazione, i progetti e l'attività dell'Associazione;
- indirizzare, organizzare, gestire e controllare l'attività operativa;
- tenere il libro degli Associati, il Libro Verbali delle

Riunioni del Consiglio Direttivo, i libri contabili e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività;

- convocare assemblee ordinarie e straordinarie;
- decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli associati;
- promuovere e dare direttive di ogni genere.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ART. 18 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata; esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 19 - SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio; redige il bilancio, i libri e i documenti contabili; compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza, svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio gli affidano.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30, commi 2 e 4, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati che ne determina il numero.

L'organo di controllo ove nominato rimane in carica 3 (tre) anni e scade in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno dell'incarico ed è rieleggibile.

Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 21 - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta

la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 - L'ORGANO DI REVISIONE

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale.

ART. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituita da:

- quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Associazioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali, oltre che da quelle di interesse generale;
- eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Associazione potrà tra l'altro realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle attività d'interesse generale.

Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea degli associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 24 - BILANCIO DI ESERCIZIO - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, la Relazione Gestionale e il Bilancio Preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro il mese di aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

I fondi erogati provvederanno alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali.

L'Associazione si impegna a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

Le eventuali perdite che dovessero derivare dall'esercizio concluso verranno riportate a nuovo nell'esercizio successivo, salvo che l'assemblea degli Associati disponga diversamente.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 25 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, interamente ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo ambito.

L'Assemblea designerà al riguardo un liquidatore o collegio dei liquidatori con il compito di effettuare la destinazione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e futura in materia di agevolazioni a vario titolo, tributarie comprese.

ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile. Besenello, lì 24 maggio 2022

F.to: Elisabetta Fazzi

F.to: Marco Dolzani (L.S.)